

# Accordo di rete generale del sistema pubblico di istruzione e CFP dell'Ambito territoriale *Valcamonica* (provincia di Brescia)

**Visti** **Costituzione della Repubblica Italiana, Artt 33 e 117;**  
**L. Reg Lombardia n. 19/2007**, "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia";  
**L. 241/90, art. 15**, per il quale "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";  
**DPR 275/99**, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche ai sensi dell'**art.21 della L. 59/97, art. 7**, integralmente richiamato a piè di pagina <sup>1</sup>;  
**DI 44/01**, Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, con riferimento specifico agli **artt. 31** (Capacità negoziale), **32** (Funzioni e poteri del dirigente nell'attività negoziale) e **33** (Interventi del Consiglio di Istituto nell'attività negoziale);  
**D.Lgs. 163/06**, Regolamento su appalti, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

<sup>1</sup> **DPR 275/99, art. 7 (Reti di scuole)** "c.1 Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento della proprie finalità istituzionali. c.2 L'accordo può avere a oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità, ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci; di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali; se l'accordo prevede attività didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, è approvato, oltre che dal consiglio di circolo o di istituto, anche dal collegio dei docenti delle singole scuole interessate per la parte di propria competenza. c.3 L'accordo può prevedere lo scambio temporaneo di docenti, che liberamente vi consentono, fra le istituzioni che partecipano alla rete i cui docenti abbiano uno stato giuridico omogeneo. I docenti che accettano di essere impegnati in progetti che prevedono lo scambio rinunciano al trasferimento per la durata del loro impegno nei progetti stessi, con le modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva. c.4 L'accordo individua l'organo responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalità del progetto, la sua durata, le sue competenze e i suoi poteri, nonché le risorse professionali e finanziarie messe a disposizione della rete dalle singole istituzioni; l'accordo è depositato presso le segreterie delle scuole, ove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia. c.5 Gli accordi sono aperti all'adesione di tutte le istituzioni scolastiche che intendano parteciparvi e prevedono iniziative per favorire la partecipazione alla rete delle istituzioni scolastiche che presentano situazioni di difficoltà. c.6 Nell'ambito delle reti di scuole, possono essere istituiti laboratori finalizzati tra l'altro a: a. la ricerca didattica e la sperimentazione; b. la documentazione, secondo procedure definite a livello nazionale per la più ampia circolazione, anche attraverso rete telematica, di ricerche, esperienze, documenti e informazioni; c la formazione in servizio del personale scolastico; l'orientamento scolastico e professionale. c.7 Quando sono istituite reti di scuole, gli organici funzionali di istituto possono essere definiti in modo da consentire l'affidamento a personale dotato di specifiche esperienze e competenze di compiti organizzativi e di raccordo interistituzionale e di gestione dei laboratori di cui al comma 6. c.8 Le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi. c.9 Anche al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma 1, le istituzioni scolastiche possono promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attività di comune interesse che coinvolgono, su progetti determinati, più scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale. Tali accordi e convenzioni sono depositati presso le segreterie delle scuole dove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia. c.10 Le istituzioni scolastiche possono costituire o aderire a consorzi pubblici e privati per assolvere compiti istituzionali coerenti col Piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 e per l'acquisizione di servizi e beni che facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere formativo."

L. 62/2000, Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione, art. 1, sintetizzato a piè di pagina<sup>2</sup> ;

**su impulso del Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia**, tendente a dare massimo, libero e ordinato sviluppo alla dimensione sistematico reticolare delle diverse articolazioni di autonomia e responsabilità delle scuole statali e paritarie, anche all'interno della riorganizzazione complessiva della governance del sistema di istruzione pubblica regionale;

**assunta** l'indispensabilità di solidi sistemi di reti scolastiche territoriali generali per consolidare e sviluppare, tanto più nella congiuntura economica presente, tradizioni e responsabilità nazionali e internazionali di massima **eccellenza della scuola lombarda**

i dirigenti scolastici e i gestori firmatari in calce,

in qualità di legali rappresentanti delle rispettive  
istituzioni scolastiche statali e paritarie

condividono e sottoscrivono il seguente

# ACCORDO DI RETE GENERALE

## Art. 1 Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

## Art. 2 Denominazione, pertinenza territoriale, nature giuridiche dei soggetti aderenti, responsabilità, adesioni

- a) La rete scolastica generale è istituita dai soggetti firmatari, dirigenti scolastici statali e gestori di scuole paritarie di ogni ordine e grado e CFP dell'Ambito territoriale Valcamonica (provincia di Brescia), individuato come contesto idoneo sia per i consolidati rapporti di sinergia con gli attori istituzionali e gli *stakeholder* di riferimento, sia per la dimensione di scala adeguata, sul piano economico – finanziario e organizzativo, allo sviluppo di una progettualità generale efficace ed efficiente in ambito lombardo.
- b) Assume il nome di "Centro Coordinamento dei Servizi Scolastici" dell'Ambito territoriale Valcamonica (provincia di Brescia) (d'ora innanzi "Rete CCSS").
- c) E' fatta salva la possibilità, per altre istituzioni scolastiche statali e paritarie e CFP territorialmente pertinenti, di aderire a pieno titolo alla Rete CCSS successivamente alla sua istituzione, mediante formale richiesta e contestuale sottoscrizione del presente atto.

<sup>2</sup> Il principio *costituzionale della libertà* di educazione trova realizzazione attraverso le scuole statali, le scuole riconosciute paritarie (art 33 c 4 della Costituzione, Legge 10 marzo 2000, n. 62). In particolare **il riconoscimento**, con verifica delle relative condizioni in termini di diritti e doveri reciproci tra stato e scuola richiedente, **della parità scolastica inserisce la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione** e garantisce l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali e, più in generale, impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola. **I requisiti per la parità scolastica** comprendono: a) Progettazione educativa in armonia con i principi della Costituzione; b) Piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; c) Attestazione della titolarità della gestione e pubblicità dei bilanci; d) Disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti; e) Istituzione e funzionamento degli organi collegiali; f) Iscrizione alla scuola per tutti gli studenti, purché in possesso di titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe e con età non inferiore a quella prevista dagli ordinamenti scolastici; g) Applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con disabilità o in condizioni di svantaggio; h) Organica costituzione di corsi completi, fatta eccezione per la scuola dell'infanzia: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe; i) Personale docente fornito del titolo di abilitazione; l) Contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore

- d) Rimangono impregiudicate
- I. le distinte nature giuridiche delle scuole statali con autonomia funzionale e delle scuole paritarie;
  - II. le responsabilità di ciascun soggetto aderente sotto i profili amministrativo, civile e penale.
- e) Le istituzioni scolastiche e i CFP aderenti si impegnano a rispettare le decisioni assunte dall'Assemblea della Rete in relazione alle materie di cui al punto 4.

### Art. 3 Finalità

Il presente accordo, nel contesto territoriale di riferimento, ha come fine **la costruzione della governance territoriale, attraverso**

- a. l'autonoma e coordinata definizione e realizzazione di progettualità e forme condivise nell'ambito dell'offerta formativa e dei servizi connessi, in condivisione progressiva con la *governance* del sistema regionale lombardo di istruzione, nell'ambito di linee, indirizzi e strategie di pertinenza della Direzione Generale per la Lombardia, con il supporto dei relativi dipendenti Uffici territoriali decentrati;
- b. lo sviluppo di sistemi di interazione, convergenza e collaborazione con altri soggetti istituzionali (comuni, province, ASL, prefetture ecc.) e con *stakeholder* (enti, associazioni o agenzie, università ecc.) per l'adattamento o la configurazione e lo svolgimento di politiche e attività di specifico interesse territoriale comune.

### Art. 4 Materie

- a) La Rete, oltre a garantire la prosecuzione di attività e servizi formativi o funzionali alla formazione già in essere che si siano dimostrati efficaci in relazione alle esigenze del territorio, concentra la propria azione, anche in raccordo con l'USR per la Lombardia, sulle seguenti materie fondamentali:
- I. sicurezza e cultura della sicurezza nelle scuole; educazione alla salute;
  - II. generazione e formalizzazione progressiva, a partire dalle *Indicazioni nazionali* e dalle *Linee guida* vigenti, dei curricula regionale e territoriali, anche in relazione alle connesse certificazioni;
  - III. sistema nazionale di valutazione e trattamento e impiego proattivi degli esiti INValSI;
  - IV. integrazioni scuola - lavoro (orientamento, alternanza, riprofilature territoriali delle competenze curriculari di istruzione tecnica e professionale, placamento, IFS);
  - V. successo formativo: contenimento della dispersione scolastica e "bisogni educativi speciali" (BES, diversa abilità, DSA, disturbi evolutivi o del contesto socio familiare, alunni con cittadinanza non italiana di recente immigrazione ecc.);
  - VI. promozione delle nuove tecnologie nella didattica (formazione dei formatori, azioni progettuali consistenti) e nell'organizzazione;
  - VII. promozione del rispetto e della valorizzazione del patrimonio naturale e antropologico-culturale del territorio della Valcamonica
  - VIII. misure e azioni nazionali, regionali e territoriali (Expo, Servizi alle famiglie.....);
  - IX. internazionalizzazione (sviluppo degli scambi, diffusione delle lingue straniere, promozione della mobilità internazionale di docenti e studenti, pratica della metodologia CLIL ecc.);
  - X. formazione e aggiornamento del personale (dirigenti, docenti, ATA).
- b) Il repertorio delle materie di competenza della Rete può essere integrato ed esteso ogni volta che la Rete medesima ne ravvisi la necessità, mediante determinazione dei propri organi.

### Art. 5 Compiti

La Rete, per le finalità di cui all'art. 3 e in relazione alle materie di cui all'art. 4:

- a) configura, coordina e realizza le progettualità comuni in termini di servizi e di offerte formative in coerenza con le strategie del sistema regionale (linee guida, obiettivi generali ecc.);

- b) intercetta dalle diverse provenienze e condivide le necessarie risorse finanziarie e umane ordinarie e straordinarie;
- c) provvede in particolare alla gestione di risorse economiche e umane specificamente messe a disposizione dal Direttore generale dell'USR per la Lombardia, previa intesa formale col medesimo;
- d) regola e formalizza rapporti con istituzioni e stakeholder territoriali;
- e) condivide con il Direttore generale dell'USR per la Lombardia e con l'intero sistema di istruzione lombardo informazioni sistematiche su andamenti ed esiti delle progettualità di cui trattasi (monitoraggi, esiti, strumentazioni, *best practices* ecc.);
- f) assume ogni determinazione necessaria (protocolli di intesa, convenzioni, condivisione di tavoli tecnici e /od operativi ecc.) all'interazione con altri soggetti territoriali per la realizzazione di progetti integrati;
- g) interagisce, ove necessario o utile al perseguimento delle finalità di cui all'art. 3, con altre reti territoriali lombarde o nazionali o internazionali.

## **Art. 6 Durata e scadenze**

- a) Il presente accordo ha valore dal 01/12/2013 al 31/12/2016 e può essere tacitamente prorogato, salvo diversa decisione assunta dall'Assemblea.
- b) Con cadenza annuale il medesimo sarà oggetto di valutazione di efficacia ed efficienza di sistema in raccordo con la Direzione generale dell'USR per la Lombardia, nell'ottica del miglioramento continuo condiviso.

## **Art. 7 Organi**

Sono organi della rete

- I. l'Assemblea di coordinamento (art.8);
- II. l'Istituto capofila (art 9);
- III. il Presidente e il Vice presidente (art. 10);
- IV. il Coordinatore amministrativo (art. 12);
- V. le scuole polo delle articolazioni tematiche della Rete (art. 13);
- VI. ogni eventuale ulteriore organo che si renda necessario per effetto di articolazioni della Rete (per settori, materie, obiettivi ecc.) (art. 13).

## **Art. 8 Assemblea di coordinamento**

- a) L'Assemblea dei componenti della Rete è l'organo responsabile:
  - I. della programmazione e della gestione complessive delle proprie attività per il raggiungimento delle rispettive finalità;
  - II. della designazione di tutti gli altri organi di rete, di cui all'art 7, nonché delle sostituzioni per decadenza o rinuncia dei componenti;
  - III. dell'eventuale individuazione di strutture funzionali ai progetti assunti (quali comitati tecnici scientifici, audizioni ecc.);
  - IV. della presa d'atto delle richieste di nuove adesioni e di sottoscrizione del presente accordo da parte di istituti scolastici statali e paritari territorialmente pertinenti o di recesso dalla rete.
- b) Nell'Assemblea le istituzioni scolastiche statali sono rappresentate dal dirigente scolastico, quelle paritarie e i C.F.P. dal gestore o dal referente formalmente indicato dal medesimo.
- c) Ove la determinazione assembleare implichi l'impiego di risorse statali (finanziarie e/o umane) destinate in via esclusiva alle istituzioni scolastiche statali, il diritto di voto è riservato ai soli dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali (in caso non possa essere presente personalmente, il dirigente scolastico può delegare un proprio dipendente) ;
- d) L'Assemblea delibera a maggioranza degli Istituti presenti stabilita secondo i criteri di cui al precedente punto c) del presente articolo, purché in presenza di un numero di membri che esprimano almeno la metà della rappresentanza complessiva.
- e) In prima seduta:
  - I. è adottato dai soggetti firmatari il presente Accordo di rete generale, che dovrà essere successivamente approvato dagli OO.CC. di ogni istituto scolastico (Consiglio di istituto e Collegio docenti, secondo le rispettive competenze) e da ogni scuola paritaria aderente;
  - II. sono individuati:
    - l'istituzione scolastica statale capofila;

- conseguentemente il Presidente (dirigente scolastico dell'istituto capofila) e il Coordinatore (DSGA del medesimo istituto);
  - il vice Presidente (dirigente scolastico di un istituto di ciclo diverso da quello dell'istituto del Presidente)
  - il Gruppo di coordinamento.
- f) L'Assemblea è ordinariamente convocata dal Presidente, che la presiede e nomina un segretario di fiducia per la sistematica redazione dei verbali di seduta. Può anche essere convocata straordinariamente su domanda firmata da membri rappresentativi di almeno un terzo della rappresentanza complessiva, entro 15 gg dalla data della richiesta.
- In caso di assenza del Presidente, l'Assemblea è presieduta dal vice Presidente o, in assenza del medesimo, dal membro più anziano.
- g) L'Assemblea può inoltre
- I. delegare specifici compiti di propria competenza ai Gruppi di lavoro di cui al successivo art. 13;
  - II. articolare la propria organizzazione in sottoreti, stanti i richiamati compiti generali e comuni della medesima Assemblea generale.

## **Art. 9 Istituto capofila**

L'istituto capofila, individuato dall'Assemblea generale per l'intera durata dell'Accordo:

- I. esprime il Presidente e il Coordinatore della Rete;
- II. garantisce il coordinamento generale della Rete sotto i diversi profili (organizzativo, amministrativo contabile, documentale ecc.);
- III. in particolare amministra finanziariamente attraverso una o più schede specifiche del proprio Programma annuale statale le misure e le azioni di rete comportanti l'impiego di risorse statali destinate alle istituzioni scolastiche statali, anche in ordine alle risorse da dislocare presso eventuale scuola polo tematica (di cui mantiene aggiornamento documentale in copia), la quale adotterà a riguardo le medesime procedure amministrativo-contabili per quanto di propria competenza;
- IV. garantisce, di norma, le condizioni logistiche dei lavori dell'Assemblea.

## **Art. 10 Presidente e Vice presidente**

- a) Il Presidente della Rete
- I. assume la legale rappresentanza della Rete;
  - II. convoca e presiede l'Assemblea di cui all'art. 8 e cura l'esecuzione diretta o indiretta delle relative deliberazioni;
  - III. assicura il collegamento tra la Rete e il Direttore Generale dell'USR per la Lombardia, anche attraverso la firma dell'intesa tra Rete e Direttore regionale medesimo;
  - IV. assicura la partecipazione ai momenti di confronto regionale con il Direttore generale e con le altre reti generali lombarde;
  - V. stipula, su delibera generale dell'Assemblea, contratti di prestazione d'opera, protocolli d'intesa e/o convenzioni con soggetti privati e pubblici, al fine di rendere operative le iniziative decise.
- b) Il Vice presidente della Rete è nominato in prima seduta tra i dirigenti scolastici di istituti del ciclo diverso da quello dell'istituto del presidente; assume i seguenti compiti:
- I. coadiuva il Presidente, con particolare attenzione a materie e progetti inerenti il ciclo di propria competenza;
  - II. lo sostituisce in caso di assenza o per delega motivata.

## **Art. 11 Coordinatore amministrativo**

Il coordinatore amministrativo della rete:

- I. sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili di rete e ne cura l'organizzazione, svolgendo funzioni di coordinamento delle azioni e di verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi e alle risorse assegnati, con utilizzo del personale ATA posto alle sue dirette dipendenze o, in caso di necessità, di personale appartenente alla rete;

- II. definisce l'esecuzione degli atti a carattere amministrativo - contabile, di ragioneria e di economia, che assumono, nei casi previsti, rilevanza anche esterna;
- III. firma i medesimi atti;
- IV. può, previa determinazione dell'Assemblea, procedere a dislocare risorse di rete vincolate a materie/progetti specifici presso istituto polo responsabili;
- V. cura l'impostazione di convenzioni o altri negozi giuridici di cui al DI n. 44/01, ove necessari per l'uso integrato di risorse di istituzioni scolastiche statali e paritarie della Rete .

## **Art. 12 Scuole polo**

Su determinazione formale dell'Assemblea, salvo quanto già definito a livello regionale o nazionale, sono individuate le scuole polo territoriali tematiche in relazione alle diverse materie o progetti specifici relativi alla *governance* regionale, con compiti di coordinamento, promozione e realizzazione progettuali, e di raccordo territoriale.

## **Art. 13 Altri organi**

- a) Le iniziative della rete possono realizzarsi anche attraverso la definizione di ulteriori organi, corrispondenti ad articolazioni settoriali, per materie od obiettivi, quali ad esempio comitati tecnico - scientifici e gruppi di lavoro.
- b) La composizione, la consistenza e le regolazioni funzionali di tali organi sono interamente demandati all'Assemblea generale.

## **Art. 14 Patrimonio e quote associative**

- a) Il patrimonio è costituito dalle risorse fornite da
  - I.USR per la Lombardia;
  - II. Istituzioni scolastiche statali e scuole paritarie della Rete, sulla base di libere determinazioni funzionali a specifiche azioni comuni;
  - III. altri soggetti pubblici e/o privati.
- b) Una quota pari al 3% (tre per cento) delle risorse amministrate dalla Rete Generale è destinata a coprire le spese amministrative sostenute dalla scuola capofila e dalle scuole polo territoriali tematiche per attendere ai propri compiti, sulla base di criteri di ripartizione stabiliti dall'Assemblea; tale quota può essere ridotta con delibera dell'Assemblea medesima in caso di attribuzione di specifiche risorse d'organico a dette scuole.

## **Art. 15 Contabilità**

- a) L'Assemblea generale stabilisce le modalità di attuazione delle attività di rete conformemente alle vigenti disposizioni in materia di contabilità e in particolare modo in considerazione dell'autonomia dei singoli bilanci delle scuole statali e delle vigenti regolazioni in materia per le scuole paritarie.
- b) La scuola capofila, o la scuola polo, ove delegata formalmente, presenta all'Assemblea generale il progetto finanziario di ciascuna attività prevedendo l'equa ripartizione delle spese fra i membri della rete, nonché la pertinenza economico finanziaria, chiaramente distinta tra risorse:
  - I. delle scuole statali e di quelle paritarie, integrate e convergenti in quanto così previste dalle fonti di provenienza (reti miste da bandi o determinazioni UE, MIUR, Regione Lombardia ecc.);
  - II. delle scuole statali e di quelle paritarie, integrate e convergenti per determinazione della rete tramite formali e necessarie convenzioni nei termini di norma (comprensivi degli elementi di cui al successivo punto III) su costi e benefici in rapporto alle diverse tipologia di concorrenti
  - III. delle sole scuole statali, con:
    - piena attuazione del Regolamento generale di contabilità e dei relativi aggiornamenti;
    - piena conformità alle disposizioni vigenti al momento in materia di acquisti;
    - contestuale garanzia di documentazione utile alle azioni di revisorato statale.

## **Art. 16 Risorse e contratti di lavoro**

Per quanto non espressamente previsto si rimanda all'ordinamento generale in materia di istruzione e alle norme che regolano il rapporto di lavoro nei comparti scuola statale e non statale.

Con motivata deliberazione del Consiglio di Istituto ogni scuola aderente può revocare l'adesione al presente accordo.

#### **Art. 17 Rinvii**

Per quanto non esplicitamente espresso, si fa rinvio in particolare alle norme contenute nel DPR 275/99, nel D.I. 44/2001, nella Legge 241/90, art. 11 commi 2 e 3 e successive modifiche e integrazioni, nella Legge 62/2000 (legge di parità) e successive modifiche e integrazioni.

#### **Art. 18 Controversie**

Eventuali controversie tra le Istituzioni scolastiche aderenti alla rete sono assoggettate alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, ai sensi dell'art. 11 comma 5 e dell'art. 15 della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.

#### **Art. 19 Deposito**

Il presente atto è depositato in copia conforme all'originale presso le segreterie delle istituzioni scolastiche aderenti alla rete e pubblicato ai rispettivi Albi, nonché sul sito ufficiale dell'USR per la Lombardia. E' fatto registrare in caso d'uso.

Testo approvato dall'Assemblea generale della Rete in data 25 novembre 2013.

Letto, confermato e sottoscritto (vedi elenco allegato)